



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 18 ottobre 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 6 ottobre 2016, acquisita da questa Sezione in pari data con il prot. n. 6457, con la quale il Sindaco del Comune di Gorlago (BG) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Gorlago, con la nota indicata in epigrafe, formula richiesta di parere *“relativo all'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 5 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ovvero se è dovuto l'importo come richiesto dal Revisore dei Conti nel periodo 2012-2014”*.

DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica” strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Venendo al merito della richiesta, occorre preliminarmente osservare che la Sezione, nell'ambito dell'attività consultiva, non può interferire con le scelte gestionali dell'ente, trattandosi di opzione gestionale rimessa alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione. Dunque, questa Sezione prenderà in esame il quesito formulato dall'ente astraendolo da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante.

Proprio nell'ottica dell'astrazione del quesito dalla fattispecie concreta prospettata nell'istanza di parere, questa Sezione rileva che detto quesito debba essere limitato a fornire chiarimenti sulla portata del principio di diritto espresso dalla deliberazione della Sezione Autonomie n. 11/SEZAUT/2016/QMIG. In maggior dettaglio, nella richiamata pronuncia la Sezione delle Autonomie ha affermato i seguenti principi di diritto: *«La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto-legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un'interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all' art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti). Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia»*.

Il seguente orientamento, per le cui motivazioni si rinvia al testo della deliberazione 11/SEZAUT/2016/QMIG, vincola l'interpretazione della scrivente Sezione regionale e permette di dare risposta al quesito posto dal Comune di Gorlago sul regime temporale di applicazione del vincolo di finanza pubblica in discorso.

In maggior dettaglio, al fine di stabilire se il vincolo di finanza pubblica fissato dall'art. 5, comma 5, d.l. n. 78/10 trovi o meno applicazione in una fattispecie concreta, occorre preliminarmente verificare se l'incarico di revisore contabile è stato conferito prima o dopo l'entrata in vigore del vincolo finanziario medesimo. Nel primo caso, anche se l'incarico è scaduto successivamente, non trova applicazione l'art. 5, comma 5, d.l. n. 78/10; nel secondo caso, invece, trova applicazione il principio della gratuità dell'incarico (salvo il rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza che non superino i trenta euro a seduta) a meno che l'organo di revisione non sia stato nominato con il nuovo sistema di reclutamento mediante sorteggio.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

Il 18 ottobre 2016

Il Direttore della Segreteria

(f.to dott.ssa Daniela Parisini)